

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Codice fiscale 01091280493 – Partita I.V.A. 01091280493
VIA LERARIO 90 - 57025 PIOMBINO LI
Numero R.E.A 97975
Registro Imprese di LIVORNO n. 01091280493
Capitale Sociale € 1.480.444,05 i.v.


Bilancio al 31.12.2020


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'Assemblea degli azionisti della società Parchi Val di Cornia S.p.A.

Premessa


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni di revisione legale dei conti previste dall'art. 2409-bis c.c., a partire dalla entrata in carica, avvenuta il giorno 01/08/2020. Fino a quel momento, tale funzione, oltre quelle previste dall'art. 2403 c.c. era stata svolta dal Collegio Sindacale

A) *Relazione del revisore legale*

B) *ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Il Sottoscritto Revisore Legale ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Parchi Val di Cornia S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo di informativa

Il Revisore Legale evidenzia come, nell'ultima parte dell'anno, sia stato, definito, tramite la concessione di una rateazione a medio termine, l'accordo con il Comune di San Vincenzo, relativamente al credito che la Società vanta nei confronti dello stesso, chiarendo, anche gli aspetti quantitativi, sui quali vi era difformità.

Il Revisore Legale evidenzia, inoltre, che sono state oggetto di proroga le concessioni con i concessionari delle spiagge.



Il Revisore evidenzia come la Pandemia da COVID-19, abbia influito, non poco, sull'andamento economico della Società. La rilevanza dei così detti bonus erogati dal Ministero dei Beni Culturali, ai fini del risultato di esercizio, è stata essenziale, consentendo alla Società la chiusura in attivo del Bilancio di Esercizio.

Il perdurare, anche per questo scorcio del 2021 della situazione pandemica, impone di ben programmare l'attività, sia nel breve termine, che in funzione degli esercizi successivi, onde evitare tensioni, non solo sul risultato economico, ma anche sulle prospettive di efficacia dell'azione amministrativa. Di particolare importanza dovrà, quindi, dal lato finanziario, la vigilanza sulla riscossione dei crediti vantati, sia nei confronti dei Comuni Soci (sia quelli con i quali sono già stati trovati accordi di rateazione, sia con quelli, con cui, tali accordi dovranno essere definiti a breve), sia dei Concessionari delle spiagge.

Il Revisore Legale, inoltre, rileva come sia rimasta in sospeso la definizione dei rimborsi spese forfettari dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in particolare dell'Amministratore Delegato; alla luce della normativa vigente, la loro correttezza di attribuzione e pagamento, seppure sospesa a partire dal mese di Ottobre 2020, appare discutibile. Si suggerisce al Consiglio di Amministrazione di risolvere in via definitiva questa incertezza, in modo che possa essere contabilmente, oggetto di sistemazione, ove ne fosse confermata la irregolarità, avendo, inoltre, come conseguenza, la obbligatorietà di restituzione di quanto percepito da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore, infine, pur ritenendo che la struttura organizzativa della Società risulti adeguata, suggerisce di analizzare la possibilità di migliorarne la efficienza, attraverso la valorizzazione di alcune professionalità interne e, ove possibile, in funzione dei programmi di crescita, alla base del "piano Industriale", in corso di definizione, anche tramite l'inserimento di nuove figure professionali.

Elementi alla base del giudizio

Il Revisore attesta di avere svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionali ISA Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Inoltre, ribadisce la propria indipendenza rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio, recuperando e verificando, anche, la documentazione relativa al periodo dell'anno precedente alla accettazione della nomina, interfacciandosi con il Collegio Sindacale, che svolgeva anche la funzione di controllo legale dei conti.

Responsabilità degli amministratori e del revisore legale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto



della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il revisore legale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

Gli obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, si è esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono stati definiti e svolti procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- E' stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- E' stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate



sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- Si è valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Si è comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il revisore propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori e portante un utile di € 55.433

Il Revisore Legale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori, tesa al rafforzamento della situazione patrimoniale societaria.

Piombino, 10 giugno 2021

Il Revisore Legale

Dott. Giuliano Lavagnini

